

PROT. INT. N° 33257

**Oggetto: DETERMINAZIONI IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE G.C. N. 129 E 130 DELL' 1.9.2021. REVOCA PRECEDENTE DECRETO SINDACALE N. 44/2021.**

### IL SINDACO

Richiamato il proprio Decreto numero 44 del 01/06/2021 inerente le determinazioni assunte come Sindaco all'esito di una procedura istruttoria para-concorsuale in tema di incarico ex articolo 110 per la copertura del posto di Istruttore Direttivo di vigilanza comandante del Corpo;

Dato che atto che, prima dell'effettiva contrattualizzazione del rapporto lavorativo, sono sorti dubbi interpretativi circa la concreta possibilità di instaurare tale rapporto;

Rammentato che la vicenda in esame attiene all'attuale vigenza della possibilità di conferire l'incarico di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107 del Tuel, con relativa costituzione del rapporto di lavoro, a personale di età anagrafica inferiore a 65 anni, ma collocato in quiescenza dall'originaria carriera delle forze dell'ordine, in base all'art. 5 c. 9 del DL. 95/2012.

Presa visione della nota numero 20701 del 23/06/2021 con la quale il Dirigente del Servizio Personale ha relazionato circa la vicenda in esame ed ha posto alcuni temi relativi alla effettività possibilità di concludere tale procedura;

Dato atto che dalla relazione suddetta si evince come

*La Circolare Ministeriale FP n. 6/2014, ha interpretato la disposizione normativa di cui all'articolo 5 c. 9 del DL 95/2012 come segue " ..Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni. ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi. in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione. relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza. Tali contenuti sono stati ribaditi con la successiva Circolare n. 4/2015: " ..... Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione. Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di età.*

*Con recente parere DFP, n. 81269 del 18/12/2020, vertente su altro oggetto e volto ad individuare*

*l'ambito operativo di applicabilità della norma a professionisti autonomi, sono stati incidentalmente richiamati vari orientamenti inerenti la norma in esame espressi dalla magistratura contabile (Cfr. Corte dei conti Lombardia Sez. contr n. 425/2019, n. 180/2018, n. 148/2017, Sez. Piemonte n. 66/2018, Sezione Puglia n. 193/2014) affermando nella nota 3 del parere che " Tale orientamento ha superato in parte quanto riportato sul punto dalle richiamate Circolari."*

*Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, ed ai connessi dubbi interpretativi, è stato sospeso il procedimento amministrativo di nomina e sono stati richiesti due pareri distinti, rispettivamente alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, circa la possibilità o meno di conferire un incarico retribuito di Comandante della Polizia Municipale, ai sensi dell'110 c. 1 del TUEL ad un soggetto già collocato in quiescenza nella sua precedente carriera (soggetto appartenente alle forze dell'ordine per le forze dell'ordine ove il regime pensionistico scatta al raggiungimento di età anagrafiche inferiori a 65 anni).*

Rammentato inoltre che le in relazione alle due richieste di parere richiamate, si hanno ad oggi i seguenti esiti:

- Funzione Pubblica rimasto senza riscontro
- Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Toscana dichiarato inammissibile

Preso visione, inoltre, di quanto reso noto dalla Funzione Pubblica, che pur non riscontrando il nostro parere, ha preso atto di un sopravvenuto contesto sfavorevole alla nomina, giuste conclusioni di cui al Parere DFP n. 0036607 – P –28/05/2021 in tema di "Principi sull'applicazione del divieto di remunerazione per il conferimento di incarichi al personale in quiescenza" che testualmente afferma come risulti " *Questione rilevante riguarda la possibilità, già rappresentata nelle circolari interpretative menzionate, che la disposizione non impedisca a soggetti in quiescenza, che abbiano superato il limite di età previsto dal proprio ordinamento, di concorrere per un impiego in una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale il limite ordinamentale sia superiore a quello dell'ordinamento di provenienza. Tale possibilità deve però realizzarsi attraverso il superamento di un concorso pubblico che abbia come obiettivo il reclutamento di personale stabile all'interno della struttura organizzativa dell'amministrazione stessa. In tale ambito, infatti, la locuzione "accesso agli impieghi" non può intendersi come sinonimo di conferimento di un incarico o nomina ad una carica, seppure queste ultime scaturiscano da una selezione pubblica. La distinzione delle due fattispecie risiede, infatti, nella "stabilità" della posizione acquisita attraverso il superamento del concorso pubblico che ha come obiettivo quello dell'immissione in un ruolo che comporti il dispiegarsi di una carriera.*"

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 129 del 01/09/2021 avente ad oggetto "INDIRIZZI OPERATIVI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FABBISOGNO DEL PERSONALE"
- n. 130 del 01/09/2021 avente ad oggetto "SERVIZIO PERSONALE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021/2023 – AGGIORNAMENTO"

Dato atto che con i due richiamati provvedimenti, per le motivazioni ivi dettagliate e che in questa sede si intendono integralmente richiamate, sono state operate scelte amministrative che hanno portato a determinazioni diverse sia in merito all'organizzazione del corpo della Polizia Municipale che alla modalità di scelta del Comandante del suddetto Corpo.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. Di procedere, per le considerazioni riportate in premessa ed all'esito delle determinazioni organizzative vertenti in tema di alta amministrazione assunte dalla Giunta Comunale con gli atti sopra richiamati, alla revoca di quanto indicato con il Decreto numero 44 del 01/06/2021.



Provincia di Arezzo

2. Il contenuto di tale Decreto, che come detto non ha portato ad alcuna contrattualizzazione, è quindi superato dalle diverse determinazioni assunte dall'Amministrazione con le scelte strategiche sopra indicate.

Cortona, 8.10.2021

Il Sindaco  
Meoni Luciano

